

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

## CALENDARIO VENATORIO 2018/2019

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** in particolare il comma 1 dell'articolo 19 della L. R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita "*L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo*", nonché il comma 1 bis che recita "*I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*";

**VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

**VISTO** il D. A. n. 64/gab del 3 agosto 2018 e il relativo allegato "A" facente parte integrante del medesimo decreto avente ad oggetto "Calendario venatorio 2018/2019", con il quale sono stati regolamentati i periodi e le specie per le quali è consentito il prelievo con l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2018/2019;

**VISTA** l'Ordinanza n. 847/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione seconda);

**VISTO** il D. A. n. 83 del 20 settembre 2018 di Ottemperanza alla citata ordinanza n. 847/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione seconda);

**VISTA** l'Ordinanza n. 856 Reg. Prov. Cau. e n. 732/2018 Reg. Ric. del 17/12/2018 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale sul ricorso n. di Reg. gen. 732/2018 Reg. Ric. Proposto da questo Assessorato all'Agricoltura contro Legambiente Sicilia ed altri con la quale, il predetto Consiglio, accoglie in parte l'appello cautelare (ricorso 732/2018) e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado nei limiti e con gli effetti di cui in motivazione, respingendo l'appello cautelare per la restante parte;

**RITENUTO** di dovere dare immediata esecuzione alla citata Ordinanza n. 856 Reg. Prov. Cau. e n. 732/2018 Reg. Ric. del 17/12/2018 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale;

**RAVVISATA** la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

**DECRETA**

**ART. 1)** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**ART. 2)** Il prelievo venatorio del Coniglio selvatico è sospeso per tutta la stagione venatoria.

**ART. 3)** per la stagione venatori 2018/2019, l'attività venatoria è consentita:

- dal 17/09/2018 al 30/10/2018 per la specie tortora (*Streptopelia turtur*);
- dal 17/09/2018 al 16/12/2018 per la specie merlo (*Turdus merula*);
- dal 17/09/2018 al 16/01/2019 per le specie gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- dal 17/09/2018 al 31/01/2019 per la specie volpe (*Vulpes vulpes*);
- dal 17/09/2018 al 16/01/2019 per la specie colombaccio (*Columba palumbus*);
- dal 01/10/2018 al 31/10/2018 per la specie quaglia (*Coturnix coturnix*);
- dal 01/10/2018 al 20/01/2019 per le specie: cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- dal 01/10/2018 al 31/01/2019 Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*) Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*).

**ART. 4)** restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel D. A. n. 64/gab del 3 agosto 2018 e il relativo allegato "A", e nel D. A. n. 83 del 20 settembre 2018 citati nelle premesse che si richiamano e si confermano in ogni loro parte non in contrasto con quelle che scaturiscono dall'applicazione del presente decreto.

**ART. 7)** Le disposizioni contenute nel presente provvedimento trovano applicazione anche nei **Siti Natura 2000** di cui al D. A. n. 72/Gab del 29 agosto 2018, nel territorio **dell'Isola di Ustica** esterno al Sito Natura 2000 di cui al D. A. n. 71/Gab del 29 agosto 2018, nel territorio **dell'isola di Pantelleria** esterno al Parco nazionale "Isola di Pantelleria" di cui al D. A. n. 81/Gab dell'11 settembre 2018, nel territorio dell'arcipelago delle **Isole Egadi** esterno alla ZPS ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre e nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre di cui al D. A. n. 74/Gab dell'11 settembre 2018, nel territorio dell'arcipelago delle **Isole Eolie** esterno alla ZPS ITA030044 Arcipelago delle Eolie- area marina e terrestre e Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie- area marina e terrestredì di cui al D. A. n. 75/Gab dell'11 settembre 2018, nel territorio dell'arcipelago delle **Isole Pelagie** esterno alla ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie e nel Sito della Rete Natura 2000 ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre di cui al D. A. n. 77/Gab dell'11 settembre 2018, nel Sito della Rete Natura 2000 ITA050012 **Torre Manfredi, Biviere e Piana di Geladi** di cui al D. A. n. 76/Gab dell'11 settembre 2018, nel Sito della Rete Natura 2000 SIC. ITA020023 **Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana**, ivi compresa la porzione di territorio coincidente con il Sito ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina di cui al D. A. n. 78/Gab dell'11 settembre 2018, nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030042 **Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina** di cui al D. A. n. 80/Gab dell'11 settembre 2018 e nel sito Natura 2000 ITA 020010 Isola di Ustica di cui al D. A. n. 79/Gab dell'11 settembre 2018.

**ART. 8)** Il presente provvedimento trova immediata applicazione dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Palermo 04 gennaio 2019

L'Assessore  
F.to E. Bandiera